

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA,
SUDDIVISA IN 9 LOTTI,**

DI GUANTI MONOUSO

**OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO**

1. Oggetto della fornitura

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura di guanti monouso occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito APSS).

La fornitura è composta da n. 9 lotti, le cui caratteristiche tecniche sono puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico.

2. Quantitativi

I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, per ciascun lotto e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale dell'APSS, calcolato sui consumi storici; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze dell'APSS e con oscillazioni al limite del + / - 20%, senza che per questo le ditte possano rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

APSS si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori di APSS stessa, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'aggiudicataria.

Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.

3. Caratteristiche della fornitura

- 1) I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nelle specifiche dei singoli lotti del Capitolato Tecnico, anche per quanto attiene il confezionamento e l'etichettatura.
- 2) Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatrici per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (*upgrade*), verranno valutate da una commissione aziendale e quindi dovranno essere autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al quale andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione.
- 3) E' vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.
- 4) Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:
 - dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
 - indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o,

eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

- 5) APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.
- 6) In caso di contrasto tra quanto dichiarato nella *Scheda descrittiva del guanto*, e il contenuto della scheda tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella scheda tecnica del produttore.
- 7) I prodotti forniti per l'intera durata contrattuale dovranno corrispondere alla campionatura richiesta in sede di gara.

4. Fornitura / consegna

Gli ordinativi verranno effettuati da APSS applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro quindici (15) giorni dalla data dell'ordinativo, i cui estremi (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

La ditta aggiudicataria si obbliga all'evasione di ordini di materiale anche di minima entità a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell'offerta presentata, pertanto senza applicare alcun sovrapprezzo.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il magazzino dell'APSS interessato, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici dell'APSS.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

5. Controlli e verifiche al ricevimento della merce

- 1) APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla Ditta.
- 2) In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o

comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.

- 3) Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
- 4) Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
- 5) L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.
- 6) L'APSS si riserva infine la facoltà di risolvere il contratto, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali.

6. Durata

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di guanti monouso avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto.

Nel caso in cui alla scadenza APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, il contratto s'intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

7. Prezzo

Il prezzo offerto in sede di gara deve essere onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.

I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

8. Fatturazione e pagamenti

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine o nel contratto.

Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "*Codice Destinatario/IPA*",

Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che APSS comunicherà in occasione dei singoli ordinativi); tali dati, se non già noti, saranno comunicati all'Appaltatore per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento prima dell'emissione di fattura.

Le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, previa verifica di conformità della fornitura.

Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC.

La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).

Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) di APSS.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all'art. 9 del presente Capitolato speciale d'appalto.

9. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice **CIG** relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti,

che sarà indicato in contratto;

- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, **a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza**;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

10. Contratto e spese

La stipula del contratto avrà luogo a seguito del provvedimento di aggiudicazione nel caso di positivo riscontro delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, fatto comunque salvo il legittimo ricorso al potere di autotutela.

La stipula avverrà in modalità elettronica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016.

L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento ad APSS di quanto dovuto da parte dell'Aggiudicatario anticipatamente alla sottoscrizione.

Nel termine perentorio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà provvedere:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo le modalità stabilite dall'art. 31 della LP 2/2016 e dagli atti di gara per l'importo indicato nella comunicazione di affidamento;
- all'invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
- all'invio della documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d'appalto;
- all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato speciale e relativi allegati;
- all'invio ogni altro documento od informazione necessari in ragione della specificità delle prestazioni oggetto di affidamento.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Eventuali spese contrattuali (bolli e tasse di registrazione) saranno a carico dell'aggiudicataria. In caso di mancato versamento di tali spese, APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione, aumentandola degli interessi legali.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto, incamerando la cauzione provvisoria.

11. Garanzia definitiva

Prima della stipula dei contratti attuativi, l'Amministrazione contraente chiederà all'Appaltatore di costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa), con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell'Amministrazione;
- le eventuali ulteriori clausole indicate nel bando di gara.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal DPR 642/1972.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica attestante l'avvenuta esecuzione, regolarmente vistato dall'APSS. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dall'Amministrazione, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di riferimento previa comunicazione all'Impresa mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

12. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell'APSS.

L'APSS provvederà ad individuare il Direttore dell'Esecuzione (DE) in fase di aggiudicazione della procedura di gara.

13. Sospensione dell'esecuzione

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

14. Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche e delle varianti contrattuali si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 della Provincia Autonoma di Trento e, per quanto eventualmente non disciplinato, la normativa nazionale di riferimento.

15. Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

16. Sicurezza

L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o dei loro collaboratori.

Trattandosi di affidamento riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

17. Subappalto e cessione

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 26 della LP 2/2016, solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le

parti di contratto che intende affidare in subappalto.

La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della LP 2/2016. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno della forniture, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

18. Fallimento e altre vicende soggettive delle Imprese affidatarie

Con riferimento alle vicende soggettive delle Imprese affidatarie di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

19. Penali

- 1) Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione contraente sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
- 2) Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'Amministrazione potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra Impresa addebitando al soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste ed agli eventuali danni patiti a causa dell'inadempimento.
- 3) Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sulla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.
- 4) Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
- 5) L'applicazione delle penali avverrà previo invio di contestazione formale all'Appaltatore e valutazione delle eventuali controdeduzioni prodotte, a seguito di contraddittorio, fatte salve eventuali più dettagliate indicazioni previste dal presente Capitolato.

20. Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'Impresa di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione, in conformità all'art. 5, comma 6, del presente Capitolato, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- nei casi previsti dall'art. 3, commi 4 e 5 del presente Capitolato;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 25, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- nel caso di applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19, comma 4, del presente Capitolato, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati;
- per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- per mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
- in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010);
- in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.

A risoluzione contrattuale intervenuta APSS valuterà se l'inadempimento possa comportare la risoluzione anche del contratto.

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

21. Recesso

Per la disciplina del recesso dal contratto, si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

22. Intervenuta disponibilità di convenzioni delle Centrali di Committenza provinciali o di Consip

L'Amministrazione si riserva di recedere dai contratti attuativi, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza provinciali o da Consip, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ottenute nell'ambito della procedura di gara, nel caso in cui le Imprese affidatarie non siano disposte ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

In caso di recesso da un contratto attuativo, verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% (dieci per cento) di quelle ancora da eseguire.

23. Elezione di domicilio dell'Appaltatore

Salvo diversa indicazione, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

24. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso APSS - Servizio Procedure di gara e contratti con sede presso l'Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, via Dogana n. 8 - 38122 Trento e Servizio Programmazione acquisti e logistica - via Degasperì, 79 - 38123 Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del DLgs 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore dei servizi sopra menzionati.

Titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, via Degasperì n. 79.

25. Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento

Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, le Imprese affidatarie assumono gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.

Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'Amministrazione, che abbiano esercitato nei tre anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto del contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese - ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

26. Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, è competente il Foro di Trento.

27. Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Bando di Gara si farà riferimento:

- o alle norme del Codice Civile;
- o alla Direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014;
- o alla LP n. 2 del 09.03.2016 e ss.mm.;
- o al Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm.;
- o al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- o alla normativa nazionale, L. 241/90, e provinciale, LP n. 23/92, sul procedimento amministrativo.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati, non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

28. Norma di chiusura

Le Imprese aggiudicatarie riconoscono ed accettano, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico.

Allegati:

- Allegato tecnico al Capitolato speciale d'appalto